LA MIA DIFESA

OSSIA

RISPOSTA

ALLE OSSERVAZIONI

DEL SIG. GIUSEPPE PISANELLI

INTORNO ALL' OPERA

Le mie idee sulla Pena di Morte e Confutazione al § 28 de' Delitti e delle Pene di Cesare Beccaria

PER

GIACINTO NUNZIATA.



NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DELL' ATENEO

Strada Tribunali n.° 169.

1834.

Avvertimento al Lettore. — *Le dette osservazioni del sig. Pisanelli sono inserite nell' opera periodica detta il progresso Vol. VII anno III quaderno XIII Gennajo e Febbrajo pag.* 95.

LA MIA DIFESA

Allorchè pervennero a mia conoscenza le vostre osservazioni sull'opera mia, ben m'avvidi essere voi dotto nella scienza, su della quale ho scritto, e che cercando la verità in buona fede emettete liberamente il vostro voto. Credetti perciò fin dal primo momento mio dovere rispondere; perchè ho temuto, che la vostra opinione esser possa contagiosa, ed influire a mio danno, e sulla quistione della quale ho trattato.

Ho creduto sempre per me un onore ritrattarmi degli errori, che mi possono sfuggire, basta solo che possa scoprirli. Ma se debbo ritrattarmi de' miei errori sacro dovere m'indice difendere le verità, che ho sviluppate.

Avete rilevato sulle prime, che *quel mio ragionamento sulla valutazione del reato, e sulla misura della pena, che a consiglio de' miei amici, e contro mio talento, ho fatto precedere alla quistione principale, lo era ben superfluo, perchè le opere come la mia diretta a risolvere una grande quistione, non si sottomettono che al giudizio degli uomini istruiti nella scienza del diritto, ne' primi articoli della quale va determinato la norma per valutare il reato, per misurare la pena.*

Rispondo : che se mi sono protestato contro quel mio ragionamento preliminare , non lo è stato punto , perchè era mia volontà torre od ommettere quei principii , che quantunque elementari della scienza, erano pur troppo necessarii alla interezza delle dimostrazioni. I principii noti sono indispensabili pe' lettori , siano i più istruiti , onde abbiano il colpo d'occhio delle dimostrazioni.

Se ciò non vi attalenta aggiungo : che la quistione , della quale ho trattato , essendo di un interesse generale avrei mal fatto renderla di sola intelligenza a coloro che non sono profondamente versati nella difficile scuola del punire.

Ancora : la norma per valutare il reato a servire d'indice metrico alla pena è il nodo gordiano del magistero penale. Statuire dunque principii ragionevoli su questo ius controverso lo era certamente pregio dell'opera mia.

Se quella mia protesta è corsa per le stampe altrò motivo ragionevole m'indusse a premetterla: e siccome ciò a voi non interessa sapere, nè a me incumbe svelare, così mi basta aver provato che la vostra critica su questa parte, ne'termini; ne' quali l'avete concepita , è mal fondata.

Voi dotto censore discendete poscia ad esaminare le teoriche esposte in detto mio ragionamento , e la discorrete così.

Chi poi fosse digiuno di tali conoscenze non vincerebbe utilmente la sua ignoranza apparando, che ne'reati tentati o mancati il dolo è la misura della pena... che ne'reati consumati deve esaminarsi preliminarmente per quanto vi sia concorsa la volontà del delinquente , e quindi assumere il danno come misura della pena ; che quindi ne'reati consumati la pena varia secondo ch'è più o meno nobile il diritto leso , e secondo ch'è maggiore o minore il numero delle lesioni prodotte. » Viete teoriche procedenti dal falso principio : che il magistero penale sia un magistero di espiazione.

Non per punire il delinquente , ma per prevenire il delitto si adoperano le pene. Contrapporre ostacoli efficaci alla eruzione del delitto per arrestarla nella sua scaturigine è la nobile industria del savio legislatore. A conseguire il

fine desiderato è d' uopo che la pena sia tanta, e tale, quale e quanta basta ad annientare la forza de' motivi che possono impellere l'uomo al delitto. Questi motivi adunque costituiscono l'indice metrico della pena. Pel dolo e pel danno sarà stabilito il quandò *si possa punire ; ma il* come *ed il* quanto *si debba punire, sarà determinato dalla spinta criminosa.*

Che il magistero penale sia di prevenzione o di espiazione a me pare una vera quistione di parole.

Fin dalla più remota antichità gli uomini sapienti han sempre convenuto nel principio, che irrogando una pena al delinquente non si deve cercare di tormentare o affligere un essere sensibile, o disfare un delitto commesso, ma sibbene d'impedire al reo di commettere nuovi danni ai suoi concittadini, e rimuovere gli altri dal farne uguali : cioè la correzione e l'esempio.

Fermato a questo modo il principio di punire è ben indifferente se il magistero penale dicesi di espiazione, o di prevenzione., percioccchè ambedue queste voci sono ben proprie ad esprimere questo fine legittimo delle pene.

Ed in fatti : la voce espiare è sinonoma di purgare, mondare. Certo che il reo col delitto contrae una macchia verso la società, che ha offesa, e mercè della pena resta purgato, mondato di quanto doveva alla società per la sua sicurezza. In buona gramatica la voce espiare può benissimo esprimere che il magistero penale sia tutto difensivo.

Qualora questa voce fosse impropria, essa sarebbe abbastanza esatta per averla preso ad imprestito dalle leggi di quasi tutti i popoli, nelle quali è detto : *che il reo va ad espiare la pena : il reo ha espiata la pena.* D'altronde i termini legali sono stati sempre intesi, e vi si è dato in tutt' i tempi quel significato, e valore, che le leggi hanno loro attribuito ; e la di loro improprietà non ha mai influito su i loro effetti (1).

(1) In Roma la pena era detta pubblica vendicta, nè perciò appò quegli cultori profondi della ragione e della scienza, significava altro, che la correzione, e l'esempio.

Si oppone: la voce espiazione comprende una misura quasi geometrica fra il delitto e la pena, lo che non è certamente esatto, perciocchè in un popolo civilizzato e morale un delitto atroce si può benissimo punire con una pena minima, avendo questa quanto è necessario alla prevenzione del delitto medesimo.

Se avete inteso parlare in questo senso dico: essere falso falsissimo questo ragionamento; perciocchè non è quistione di una proporzione geometrica materiale. Le leggi del taglione, e tutte quelle che vi hanno analogia sono state da gran tempo abrogate, ne mai hanno avuto sede nell'animo del giureconsulto filosofo.

La proporzione geometrica fra il delitto, e la pena deve essere la legale: e sotto questo rapporto che la parola espiazione può ben esprimerla. Ed in fatti non vi potrà essere paese, nel quale le pene non debbano essere multiforme e varie; come multiformi e varii sono da per ogni dove i delitti. Dunque se le pene debbono essere graduate nè risulta come legittima conseguenza, che il reo debba soffrire una pena più o meno grave, secondo che il suo delitto è più, o meno atroce. Ecco dimostrato che la voce espiazione è propria ad indicare la proporzione geometrica legale, che debba esservi fra il delitto e la pena.

Da qualunque lato volete risguardare la cosa troverete sempre che la voce espiazione, secondo i principii ricevuti nella scienza criminale, significa lo stesso che prevenzione; perciocchè espiando il malfattore il reato con grado di pena eguale al grado del commesso delitto, soddisfa al debito della prevenzione del delitto medesimo. Che le leggi penali di un popolo siano le meno severe, io insisterò sempre, che la voce espiare stà compresa nella proporzione di quella tale legislazione, sià dessa la più umana, blanda, e pacifica.

Ostinandovi a riconoscere qualche differenza fra queste due voci, a me pare che la voce espiazione è più esatta dell'altra detta prevenzione.

In fatti la voce espiazione appartiene propriamente alla legislazione penale; poichè in essa e sempre quistione di un de-

fitto che deve essere punito, è di un reo al quale la pena deve essere irrogata, e che deve scontarla. La voce poi prevenzione è propria della politica, che abbracciando ogni ramo della civile economia, indirettamente vi comprende ancora il *come*, ed il *quanto* un delinquente esser debba punito.

Aggiungo: che la parola espiare è più propria dell'esatta, e rigorosa giustizia. In tutt'i tempi si è fatto un abuso scandaloso della parola prevenzione. A' piccioli delitti si sono applicate pene severissime giustificandole come mezzi preventivi. Se in vece si fosse adoperata la parola espiazione, che include una proporzione legale fra il delitto, e la pena, come stà fra la misura ed il misurato, il dispotismo, e la barbarie avrebbero trovato meno a mascherare misure violente ed arbitrarie.

Conchiudo col detto di Cicerone ad Heren: lib. 2 cap. 8: Nos tamen intelligamus vitiosum esse intendere controversiam propter nominum mutationem. E S. Agostino disse altrettanto agli Accademici lib. 2 cap. XI. Nam saepe a te audivi, turpe esse disputantibus in verborum quistione immorari, quum certamen nullum de rebus remanserit.

Voi dite dippiù, che pel dolo e pel danno sarà stabilito il quando *si possa punire, ma il* come *ed il* quanto *si debba punire sarà determinato dalla spinta criminosa.*

Ecco una massima che avete preso ad imprestito dalla genesi del diritto penale di G. D. Romagnosi. Un breve esame della opinione di questo stimabile scrittore sul dolo (1), farà conoscere la erroneità di questo principio.

Romagnosi comincia dal definire il dolo: *per la coscienza di contravvenire liberamente alla legge. Sapere di violare la legge mentre sono libero di non violarla, ecco in che consiste il dolo.*

Qualunque sia l'atto che io t'impongo di fare, o di non fare, se tu conoscendo il mio comando o nol fai potendo, e lo fai liberamente, io ti considero reo, e come tale ri-

(1) Vedi la genesi del diritto penale di G. D. Romagnosi cap. 3 e 4, pag. 475 e seguenti.

sponsabile di pena. Ecco il linguaggio generale di tutte le leggi.

In questo linguaggio, che cosa distinguiamo noi? Forse che il legislatore tien conto sia delle specie, o delle forme degli atti liberi, sia delle diverse attitudini individuali, sia la differenza fra la semplice malvagità e la licenza? Nulla di tutto questo.

Chiunque con precognizione, e libertà viola un mio comando conosciuto opera con dolo. Ecco la sentenza della legge.

In questo luogo questo dotto italiano confonde due cose per loro natura diverse, cioè la violazione della legge, col dolo.

Non v'ha dubbio; perchè un fatto dell'uomo possa costituire un delitto punibile è necessario che sia contrario alla legge, che vieta o comanda, perciocchè è una vecchia massima, che le pene debbono essere espressamente sanzionate dalla legge; nè possono estendersi da un caso all'altro sia qualunque l'analogia.

Ma se questo delitto merita pena, o no, se una pena grave, o mite, questo non può appartenere che al dolo.

Dunque la legge per regola generale definisce gli atti criminosi; il dolo poi determina se questi atti criminosi meritano di essere puniti, e con quale grado di pena.

Romagnosi conviene ne' nostri principii, ma si va frullando il cervello per distruggere l'antica ed inconcussa teoria del dolo, per sostituirvi la sua della spinta criminosa.

Che Romagnosi conviene ne' nostri principii è chiaro, poichè egli dice: *chiunque con precognizione e libertà viola un mio comando conosciuto opera con dolo. Ecco il linguaggio delle leggi.* Dunque perchè un uomo possa dirsi reo di un delitto doloso, non basta vedere che ha violata la legge, ma bisogna ancora definire, che ha agito con precognizione e libertà. Dunque se manca la precognizione e libertà esiste la violazione della legge, ma non esiste il dolo.

Dippiù la libertà consiste in una chiara e distinta idea della cosa, o almeno di quella che il comune degli uomini vi attri-

buisce. Ancora: che la scelta sia tutta indipendente. L'errore e la violenza distruggono la libertà; perciocchè si violenta il cuore coll'errore; come si violenta la mano colle forze fisiche. Dunque se uno de' caratteri del dolo è la libertà dell'atto, necessariamente bisogna ricorrere allo esame dell'uomo interiore per determinare se ha agito con dolo.

Il dolo non stà nella materiale violazione della legge, come pretende il dotto Romagnosi, ma bensì nella morale violazione di essa. Che questo sia il linguaggio comune di tutte le leggi sarà facile ravvisarlo.

Un uomo libero e per un atto tutto volontario ferisce: un altro spinto da forza maggiore ferisce ugualmente. Ambedue hanno violata la legge, ma ambedue non sono uguali nè pel dolo, nè per la punibilità. Credo che questa sia non solo la sentenza di tutte le leggi, ma ancora quella del buon senso e della ragione.

I legislatori delle nazioni colle loro leggi talvolta mal fondate, possono creare delitti, ma non già statuire dolo, il quale è stato sempre inteso per quel ragionamento, giudizio, e libertà che precedono ed accompagnano l'atto criminoso. Non si comanda alla coscienza degli uomini.

Romagnosi passa oltre dicendo, *essere logicamente assurdo figurare nel dolo specie, e gradi diversi.*

Il dolo, egli dice, *nasce dal divieto della legge. Questo divieto altro non è che un nò del legislatore: a questo nò potete voi unire il sì: in questo nò potete voi introdurre varietà e gradazioni? Certo che nò.*

Rispondo che il nò del legislatore ha per estremi coscienza dell'atto, e libertà, ove manca l'uno, o l'altra è indisputabile che il divieto del legislatore non può produrre effetti penali. In una parola può esistere la violazione della legge, e non esistere il divieto del legislatore.

Prevalghiamoci dell'esempio. Il folle, l'impubere uccidono; essi sono incorsi nel divieto della legge; eppure in nessun tempo si sono detti rei dolosi, ne mai si sono creduti meritevoli di pena.

Stabiliamo dunque per canone: che il dolo risulta non già

dalla materiale, ma bensì dalla morale violazione della legge; e che i caratteri soli distintivi di questo dolo sono la coscienza dell' atto criminoso, e la libertà.

Ciò posto sarà facile ravvisare che in un delitto vi potrà essere una piena o semipiena coscienza dello atto, una piena o semipiena libertà, e quindi gradi di dolo, e gradi d' imputabilità. L'argomento è invincibile: se bisogna tener conto del tutto, è forza tener conto ancora delle sue parti.

Riscontrando la legislazione penale di qualunque popolo civilizzato si troverà senza dubbio, che la imputabilità, e escusande de' delitti; la gradazione delle pene, è tutta circoscritta ai gradi di coscienza e libertà di colui, che un reato commette. Coscienza e libertà espressi costantemente col nome generico di gradi del dolo: termine proprio della scienza criminale.

Romagnosi pretende ancora: *che colla pretesa di eriggere il dolo reale in norma del come e del quanto della pena si sovverte lo impero delle leggi.*

Prova ciò dicendo: *che la notificazione della legge non può essere che presuntiva per lo noto adagio che ignorantia iuris nemo praesumitur.*

Ognun vede da ciò che se il legislatore dovesse assumere il dolo reale, e non il presuntivo, come norma di pena, egli dovrebbe prosciogliere ogni vincolo di sanzione, e lasciare aperto il varco ad una scusa d' interna, e spesse volte simulata ignoranza, onde sottrarre, o diminuire arbitrariamente le pene comminate.

Con questo mezzo è vero o no che lo impero delle leggi sarebbe sovvertito, e che la loro possanza sarebbe realmente annientata?

Avendo confutato la pretesa del Romagnosi, che il dolo consiste nella materiale violazione della legge; resta confutata ancora questa conseguenza, perchè derivante da quel principio. Che si presume la conoscenza della legge, quantunque avessi molte eccezioni a farvi, pure voglio concederlo. Ma, buon Dio, si presume il dolo? Questo è troppo!

Sommetto con riverenza, e rispetto, queste mie riflessioni al genio immortale dello illustre autore della genesi del dirit-

to penale; cui non giungerà discaro il mio parere libero ed indipendentemente; poichè io non sono uso fermarmi all' autorità contro la mia opinione.

Da questa discussione ricavo un canone ben diverso da quello statuito dal mio censore, e che ha attinto dal Romagnosi.

Egli ha detto: che pel dolo e pel danno sarà stabilito il *quando* si possa punire, ma il *come* ed il *quanto* si debba punire va definito dalla spinta criminosa.

Io dico invece: che il *quando* si debba punire va definito dalla legge, ma il *come* ed il *quanto* si debba punire va definito dal dolo (1).

Ma in diritto penale lo statuire regole generali lo è sempre cosa pericolosa, poichè i reati per loro natura sommessi al capriccio, all' eventualità, ed al multiforme, e bizzarro pensare, ed agire degli uomini e delle circostanze sociali, non sono capaci di una norma sicura ed infallibile di punizione.

La prima eccezione al suddetto mio principio, fra le tante altre che ve ne potrebbero essere, ha luogo ne' reati consumati, ne' quali non il dolo, ma il danno deve misurare la pena, nella specie però che vado a fingere, e che ne dò per esempio.

Primo colla volontà di uccidere secondo gli tira una pugna-



(1) Ogni definizione in diritto è pericolosa, più in diritto penale. Il determinare il solo dolo come imputabile è forse un principio esatto in ogni caso per la pubblica sicurezza? Certo che no, perchè allora i delitti semplicemente colposi, o causali anderebbero esenti da pena, e pure la salute pubblica qualche volta indice punirli, e forse anche severamente. Più altri elementi concorrono per aggravare o minuire la gravezza di un delitto, per quindi minuire, o aggravare la efficacia della pena. Così la frequenza di un delitto presso un dato popolo, la sua natura occulta, o troppo atroce, e perciò fortemente temibile. La circostanza de' pubblici tumulti, ò che l' offeso sia un agente del governo nell' esercizio delle sue funzioni. Tuttocciò autorizza un illuminata politica ad usare mezzi preventivi mercè la efficacia delle pene. Ma siccome questi mezzi, quantunque spesso necessari, pure quasi sempre si appartano dalla rigorosa giustizia, così non debbonsi mettere a calcolo dal filosofo, che ragiona del diritto penale.

lata, ma il colpo non arriva che a ferirlo solamente. Non v'ha dubbio che in ambedue i casi Primo debba essere punito: Ma la pena debba essere proporzionata al suo dolo, ovvero al danno reale arrecato ad altrui? Che in questo caso la pena debba essere proporzionata al danno, e niente dippiù, è una opinione che non ammette replica: La contraria sentenza autorizzerebbe a scrutinare l'altrui volontà: renderebbe la legge arbitraria e severa punendo il pensiero più del fatto. Quale argine si opporrebbe, in una legge così viziosa, allo arbitrio del magistrato, ed alle sue prevaricazioni.....

Ecco la dottrina professata in quel mio ragionamento preliminare, e da voi criticata.

Ho detto ancora pag. 9, 10, 16 che ne' reati tentati, o mancati non esistendo danno materiale, la norma della pena non può desumersi che dai gradi del dolo. E poichè questo principio entra nella regola generale da me stabilita, così mi esonero dal farne la dimostrazione.

Conchiudo questa parte delle mie risposte osservando: che per me il dolo consiste in ogni motivo imputabile ch' è servito al concepimento, preparazione, e consumazione del delitto, perciocchè è in ciascuno di questi tre tempi che l'animo del reo agisce imputabilmente fino alla consumazione del proprio reato.

Quanta forza di genio, quanta fierezza di animo, quanta vigilanza, quanta sollecitudine, quanto movimento, quanti ripieghi, quanti sudori, e finalmente quanta perseveranza negli attentati di un Catilina, e di un Cromwel. Ecco quello che io, astrazion fatta da alcune quasi impercettibili differenze, chiamo dolo, e gradi del dolo, e che voi seguendo il Romagnosi denominate spinta criminosa, o motivi impellenti al delitto.

Passo innanzi nella vostra dotta censura.

Voi dite *vero verissimo è il principio che pone l'Autore: che giusta sia una pena sol quando è necessaria: vero è altresì il secondo principio che in ogni bene ordinato governo niun reato debba rimanervi impunito; ed è vero ancora che sia necessario distinguere e graduare le pene » »*. qualora

dunque dice l' A. tolta la pena di morte mancasse la gradazione alle pene, qualora senza di essa fosse necessità lasciare molti reati impuniti, chi in tale ipotesi esiterebbe un istante a proclamare l' evidente giustizia dell'ultimo supplizio pe' malfattori.

Rapporterò qui compendiate, sono parole del censore, *le ragioni che in sostegno del primo suo assunto cerca di far valere l' autore, studiandomi, che per la breve esposizione, non nè sia minuita la forza.*

Abolita la pena di morte, dice l' Autore, dovrebbe abolirsi ancora ogni sorta di pena perpetua. Perciocchè da un uomo condannato a vita, mancando la pena di morte, nulla di bene potrebbe promettersi la società, che anzi dovrebbe temerne ogni male. Tutte le pene dunque prosegue l' A. si ridurrebbero alla sola perdita della libertà; e questa sola pena non è al certo capace di quella gradazione richiesta a punire tanti e si diversi reati. Or fermato in anni 20 il massimo di questa pena, se ad essa si assoggetta per lo stesso reato un vecchio ed un giovane, per questi sarà temporanea, ma per quegli sarà perpetua nel fatto. Lo stesso accade se qnesta pena sia irrogata ad un uomo robusto, e ad un altro malsano. Che se poi sarà ritenuta la pena perpetua, sommessa a questa un vecchio per un reato gravissimo, potrebbe riuscire meno grave di una pena temporanea inflitta ad un giovane; perchè il primo potrà morire pochi anni dopo averla subita. Ancora: se taluno siasi renduto per due volte feritore, o reo di qualche altro misfatto, la cui pena cumulata ad un altra equivalga alla perpetua, se egli altra fiata è trasportato al delitto intenderà a consumare quello che porta a lui un utile maggiore, non temendo egli pena più grave di quella che gli viene minacciata per la recidiva.

Dippiù come punire colla sola pena della perdita della libertà l' avvelenatore, l' omicidia, il feritore, il ladro, colui che ingiuria, che commette frode, o scrocco? O debbavi essere impunità, o mancarvi la gràduazione nelle pene.

Ritenuta la pena capitale continua l' A. si avrà un al-

tro genere di pena, e punendo colla morte i reati massimi, si avrà la gradazione nelle pene, e quindi la proporzione tra i delitti e le pene, proporzione non praticabile quando si toglie la pena di morte per la gran differenza che intercede fra i reati massimi, ed i minimi contro tutti i quali non si potrebbe segnare che una pena dello stesso genere varia soltanto nella durata.

Così ragionava l' A. per dimostrare che abolita la pena di morte non si potrebbero graduare le pene, ne proporzionare ai reati. Egli come ha protestato, in buona fede ha palesato le sue idee, ed io spero perciò che non li giunga discaro un franco e sincero parlare.

E primieramente dirò che le stesse cose staranno anche quando sussisterà la pena di morte. Così anche in questa ipotesi possono avvenire i casi che finge l' A., cioè che alla stessa pena di anni 20 si sommetta un giovane ed un vecchio, un uomo valido ed altro di malandata salute. Che si punisca colla pena perpetua un giovane ed un vecchio. Che un reo tentato a delinquere novellamente, si determini pel reato più grave. Nè però mi accorderò mai con l' A. nell' opinione, che una pena temporanea sia perpetua, essendo probabile che egli muoja mentre l' espia, e che la perpetua grave per un giovane sarà leggiera per un vecchio. La sicurezza che niuno vorrà recarsi alla sentenza di lui, mi fa astenere dal confutarla.

Generalmente ragionando aggiungerò colla speranza di non fallare che delle pene non debbesi calcolare l' impressione dolorosa e reale che producono nel malfattore, ma bensì l' azione che spiegano nella immaginazione di coloro che possono delinquere. È questa una conseguenza dell' incontrastabile principio che l' oggetto delle pene sia la prevenzione de' reati. E se talvolta si deve valutare l' azione reale delle pene come accade nelle pene temporanee, questo calcolo non serve che ad assicurare la efficacia della forza che debba esercitare la pena nell' immaginazione. Dopoichè se nelle pene temporanee non ci avesse una corrispondenza tra l' azione reale di esse e quelle che esercitano sull' imma-

ginazione, il delinquente una volta sperimentata questa pena più non avrebbe un sufficiente motivo che il respignesse dal reato (1).



(1) Ho confutato altra volta questao pinione del censore, ed ora vi ritorno di buon grado in questa nota. È vero che le pene nell' uomo nuovo al delitto hanno un poco dippiù di efficacia nella immaginazione, di quello che lo siano di fatti e realmente, perchè al dire del nostro dotto maestro Beccaria, ciascuno sostituisce la propria sensibilità all' animo incallito del condannato.

Che che sia di ciò, egli è certo, che a ciascun genere di pena debbavi sempre essere annessa una impressione dolorosa e reale; perchè e questa appunto che agisce potentemente alla correzione del malfattore, ed allo esempio degli altri. Perciocchè gli uomini non si muovono a vista di cose chimeriche, ed ideali, ma sibbene in forza di fatti veri e reali.

Se dunque è la impressione dolorosa e reale delle pene che agisce nel-l' altrui immaginazione, ne segue come legittima conseguenza, secondo che questa impressione è più o meno dolorosa e reale, così agisce più o meno efficacemente a prevenire il delitto. È forza dunque valutare la diversa azione dolorosa e reale delle pene per graduarle ad oggetto di prevenire i reati maggiori.

Se la vostra pretesa immaginazione delle diverse pene non emergesse dalla diversa impressione dolorosa e reale di ciascuna di esse, nè risulterebbe, che un solo genere di pena sarebbe sufficiente a prevenire qualunque delitto. Lo che è senza dubbio un errore manifesto.

Dico dippiù: che la stessa ed identica pena agisce diversamente nell'altrui immaginazione secondo che è diverso lo stato è condizione delle diverse persone. Lo esilio p. e ha una menoma forza immaginativa in un vagabondo, senza stato, senza famiglia, senza beni di fortuna, che scambiando patria può migliorare, ma non già peggiorare la sua sorte: al contrario lo stesso esilio imporrà efficacemente su di un uomo ricco, un impiegato, avente famiglia, un commercio acreditato, una opinione stabilita in una professione ecc. Se dunque delle pene debbesi calcolare non già la impressione dolorosa e reale che producono sul malfattore, ma bensì la efficacia che spiegano nella immaginazione di coloro che possono delinquere, nè risulta, che le pene debbono essere graduate secondo il diverso stato, e la diversa condizione delle persone. Opinione sostenuta dal Conte Barbacovi nella sua opera sulla pluralità de' suffragi ne' giudizj criminali, e vittoriosamente confutata come erronea.

Ma che forse, con ispecialità ne' delitti premeditati, che sono li più atroci, colui che vi si prepara non ragiona profondamente quale fra le diverse pene può produrli una impressione più dolorosa e reale. Lunghe ed iterate

Non posso poi tacere che un indicibile tristezza mi compresse l' animo allorchè ebbi letto : che annullata la pena di morte mancherebbero le pene, essendo tutte quante ridotte a perdita di libertà. Lagrimevole sarebbe il nostro stato se ciò fosse vero ; ed il cielo allontani per sempre un augurio si triste. Quel paese ove la scure e le catene sono i soli mezzi valevoli a frastornare da'rei proponimenti i malvagi, ove le pene mancano ai delitti è barbaro e mal governato.

Tostochè l'uomo ebbe sentito i suoi bisogni avvertì che per compierli appena aveva bisogno degli altri. Per questi sentimenti gli fu manifestata la sua destinazione, egli era nato per la società, e tanto necessario gli fù vivere in essa, che fuori di questa le sue facoltà morali non si avrebbero potuto neanche snodare. La società ha in mano tutt' i mezzi di privazione dolorosa, perchè molti possono tutto sopra di un solo. Ma essa ingiustamente userebbe i gastighi se prima non avesse sperimentati frustranei tutt' i mezzi non dolorosi. La pena è un mezzo ultimo e sussidiario per annientare le tentazioni criminose (1).

Ma perchè mai l'A. non vuole riconoscere come vere pene l' esilio, la interdizione patrimoniale, o da pubblici ufficii, l' ammenda? La pena è un dolore che la legge irroga al delinquente per arrestare i delitti futuri. E in una società



meditazioni precedono ai grandi delitti, e la forza repellente della pena è valutata minutamente per quello che vale, e per quello ch' è realmente. E se talvolta la immaginazione ingrandisce la pena ciò nasce dal trovare in essa qualche cosa di più doloroso e reale secondo il proprio stato e condizione.

Ecco la forza dell' immaginazione, ma da qualunque lato volete risguardarla voi troverete sempre ch'essa emerge da ciò che vi stà di reale e doloroso nelle pene.

(1) Vi ricordo che io non ho scritto sulla polizia di uno Stato, ma sibbene sulle sue leggi criminali. E non è quistione nell' opera mia di leggi politiche, ma di pene, e di malfattori. Pare dunque che voi confondete queste due cose per loro natura diverse. Non v' ha dubbio che la pena debba essere un mezzo ultimo e sussidiario, ma non è men vero, che la pena figura come il primo agente potente ed efficace a mantenere l'ordine, e la civiltà in una nazione.

ben governata, ove tutt'i freni dell'incivilimento sono messi in azione concorde, ove si onora la virtù, si premia il merito, e non vi sono privilegii, nè chi possa promettersi la impunità sia ricco o potente, mancheranno le pene. In questa società una riprensione pubblica varrà quanto vale una delle pene più gravi in una società corrotta e degradata.

Scoprire e distruggere le cause ordinarie che spingono gli uomini a delinquere è la legge prima di chi voglia esercitar con giustizia il magistero penale. La dimostrazione quindi della necessità di una pena suppone che la società abbia fatto quanto poteva perchè il delitto fosse inescusabile: che la società sia ben ordinata, ben governata, ed in questa ipotesi è assurdo il dire che alla società mancano i mezzi dolorosi per punire i colpevoli. Dalla abolizione dunque della pena di morte non si potrà mai dedurre come legittima conseguenza la mancanza di graduazione nelle pene.

Rispondendo al mio dotto censore non ometterò, che compendiando le mie ragioni ne ha in parte oscurata la forza: Io non dubito punto della sua buona fede, nè de'suoi talenti. Le sue osservazioni mi convincono e dell'una, e degli altri, ma debbo rettificare in parte il suo dire, semplificando i miei principii.

Ho detto che soppressa la pena di morte le pene tutte sarebbero ridotte alla perdita della libertà perpetua o temporanea. Ho fatto la dimostrazione di questo mio assunto preliminare nel modo seguente.

Le pene tutte possono ridursi a due ben ampie classi. Le une dette corporali; perchè producono sul misfattore un impressione fisicamente dolorosa: tali sono la morte, il taglione, il troncamento della mano al falsario, il marchio bruciante, la frusta, il carcere a pane ed acqua, la corda ec.

Le seconde dette afflittive di spirito, che senza punto offendere il fisico del condannato gli arrecano un impressione dolorosa nel suo morale: un patema di animo. Sono comprese fra queste pene il carcere a vita o a tempo con restrizioni più o meno severe; e le altre pene tutte sussidiarie, cioè lo esilio, l'ammenda, la interdizione patrimoniale o da pubblici ufficii, le pene di polizia.

La moderna filosofia ha proscritte come atroci ed inutili le pene tutte corporali, perchè potenti motivi concorrono alla loro intera abolizione. Ed in fatti quasi tutt' i popoli civilizzati le hanno all' intutto proscritte. E poichè io ho convenuto nella esattezza della proscrizione di queste pene; così abolito eziandio l' ultimo supplicio, come si pretende, e su di che penso diversamente, in questa ipotesi sarebbe all'intutto chiuso l'adito alla legge alle pene dette propriamente corporali.

Non restano dunque per punire i delitti, che le sole pene afflittive di spirito. Qualora dunque provasi la insufficienza di ogni qualunque altra pena sussidiaria, non che delle ristrizioni, sarebbe allora provato che, soppressa la pena di morte, le pene tutte sarebbero ridotte alla sola perdita della libertà perpetua o temporanea; cioè, che non vi sarebbe che un sol genere di pena vario soltanto nella sua durata.

Comincio dallo esilio: questa pena si dovrebbe all'intutto proscrivere da una bene ordinata società; perchè con essa si perdono sempre de' cittadini, e si avvezzano ad espatriare. Più questa pena non offrendo lo esempio agisce assai debolmente alla prevenzione de' reati. E qualora non si volesse all' intutto proscrivere lo esilio pure non sarebbe ad usarsi che in ben pochi casi, ed assai ristrettamente, senza di che si nuocerebbe violentemente allo incremento della popolazione, donde emerge la grandezza e il ben essere di una nazione.

L' ammenda non può darsi come pena principale, perchè essa non ne impone al ricco, nè affligge lo indigente contro del quale è inesigibile. E se è dessa adoperata efficacemente sola, ciò non ha luogo che nelle contravvenzioni di polizia. Ma allorchè è quistione di delitti o misfatti l' ammenda non può considerarsi che come pena accessoria. Dippiù: come ritenere l' ammenda dopo che tanto e poi tanto si è scritto sulla ingiustizia della confisca de' beni; perciocchè questa ammenda può ridurre la classe povera delinquente ad una vera confisca di tutto il patrimonio. Ecco una contraddizione che avrebbe bisogno di qualche riforma per conservare la unità del principio, cioè che la pena debba perseguitare il reo, e non già la sua innocente famiglia.

L' interdizione patrimoniale, o da pubblici uffici, queste non possono essere che pene accessorie per punire i delitti o misfatti, applicandole come pene principali in quasi tutt' i casi sarebbero elusorie e vane, o ridicole, e spregievoli.

Le pene di polizia essendo della stessa natura delle precedenti vanno perciò soggette alla stessa destinazione.

Rapporto alle ristrizioni più o meno severe che possono accompagnare la prigionia, quantunque pare che in esse consista l' achille della disputa, pure vanno risolute per insufficienti con semplici principii.

Non bisogna valutare le ristrizioni nella pena temporanea, perchè potendosi aumentare la pena non bisogna fare uso delle ristrizioni. Così un uomo condannato a 10 anni di carcere commettendo altro delitto perchè non aumentare la durata della pena, anzi che prevalersi di un mezzo di custodia più severo, e più rigido p. e. col puntale, colla catena, senza colloquio ec: E sempre meglio aumentare la pena come mezzo più uniforme e più semplice, anzi che ricorrere a ristrizioni sempre difficili nella esecuzione.

Ed in fatti si potrebbe stabilire: chi uccide 20 anni di pena temporanea meno dura. Chi ruba ed uccide 20 anni di carcere senza colloquio, e col puntale? Domando io perchè non usare pel secondo caso la pena perpetua, in vece delle ristrizioni? Si vede bene che sono sempre inutili le ristrizioni, finchè puossi aumentare la pena. Le ristrizioni d' altronde sono poco umane, arbitrarie, e di difficile esatta esecuzione, e dovrebbero essere eseguite rigorosamente dandosi come pene principali. Si dice senza colloquio, e poi mercè picciole raccomandazioni ai custodi si parla, si cammina, e si procura ogni altro mezzo di sollievo. Più se le ristrizioni debbono servire di gradazione alle pene ampliandole di troppo, nè avverrà, che le minime, cioè il primo luogo di custodia sarà per lo maggior numero de' delinquenti anzi che un luogo di pena, un asilo di rifrigerio, e di pace, e così procedendo man mano e gradatamente fino a renderlo la più tremenda e più terribile sepoltura de' viventi.

Ecco la vera ed unica teoria delle pene qualora si voglia

all' intutto proscritto l' ultimo supplicio, cioè, che tutte quante vanno a ridursi alla sola perdita della libertà a vita, o a tempo. E se altro appoggio ritrarre si voglia dalle altre pene afflittive di spirito sussidiarie, dal detto fin quì si potrà definire per minimo, e quasi direi da non tenersene alcun conto.

Fermate a questo modo le diverse pene ho detto sulle prime sembrarmi un assurdo sopprimere la pena di morte, e ritenere le pene a vita; perciocchè se la forza sempre agente di un bene ordinato governo consiste precipuamente nell' incoraggiare alla virtù colla speranza de' premii, e reprimere il vizio colle pene: questo principio motore di ogni bene ordinata società sarebbe grandemente scosso, conservando condannati a vita contro de' quali, essendo esaurito tutto il rigore delle pene, nulla resterebbe a sperare, nè a temere dalla legge. Questo assurdo mi è sembrato tanto più violento in quanto che rimette alla indipendenza dalla legge i malfattori atroci, che per la sregolatezza massima de' loro costumi è del maggiore interesse promuovere in essi la virtù, e reprimere il vizio. Da ciò ne ho conchiuso che soppressa la pena di morte si dovrebbero ancora sopprimere le pene perpetue, non ritenendo che le sole temporanee.

In questa ipotesi dunque di volere ritenere le sole pene temporanee, che secondo un calcolo dimostrato nell' opera mia, non si possono estendere al di là degli anni 20, come punire la immensa mole sempre rigurgitante de' varii e multiformi delitti. Non sarebbe questo applicare la veste di un pigmeo ad un gigante? Quest' ultimo sarebbe più nudo che vestito.

Ma ho voluto puranche concedere che soppressa la pena di morte si potessero senza inconvenienti conservare le pene a vita. In questa seconda specie l' ho ragionata così.

Ritenendo sempre non restare per punire i delitti o misfatti che una pena di un sol genere, varia soltanto nella durata, cioè, il carcere a tempo o a vita. Fissata ad anni 100 il massimo della umana esistenza, e fermato a 30 anni il massimo della pena temporanea, si scorge benissimo, che per lo settuagenario la pena di anni 30 sarà temporanea nel nome, ma perpetua nel fatto; perchè non è già probabile, come ha

detto il mio dotto censore, ma sibbene certo ch'egli deve morire espiando la pena. Quindi per un settuagenario è indifferente commettere un reato che porta al massimo della pena temporanea, ovvero altro che lo sommetta a pena perpetua. E così di quanti anni si aumenta la vita di colui che medita un delitto, per altrettanto si minuisce la differenza fra la pena temporanea e la perpetua. Dunque soppressa la pena di morte, la pena temporanea potrà in certi casi equivalere alla perpetua. E non forse questa una sensibile mancanza di gradazione delle pene.

Ho detto ancora, che un condannato per ferita grave a 10 anni di carcere proponendosi una recidiva intenderà a consumare un reato che gli arreca un utile maggiore; così p. e. si atterrà piuttosto ad avvelenare il suo inimico, anzi che ferirlo solamente, perchè attesa la sua età un aumento di pena temporanea colla recidiva equivarrebbe per lui alla perpetua (1).

A dati eguali de' premessi ho detto ancora e vi persisto: che la pena porpetua applicata ad un malfattore avanzato in età, potrà essere meno grave della temporanea applicata ad un giovane; nel senso però del valore certo e reale della pena. Così condannando un uomo di 90 anni alla pena perpetua, perchè avvelenatore, ed un giovane a 20 anni di pena temporanea, perchè semplice omicida. Pel primo la pena non può durare che soli 10 anni, mentre che pel secondo può durare tutti gli anni 20. E non è questo volere graduare le pene nel nome, e non già nel fatto?

Ne vale il dire che queste sono eventualità delle quali non deve tener conto il legislatore, poichè la durata massima della



(1) Se ciò non si avvera nella prima recidiva, avrà certamente luogo nella seconda, nella terza, o nella quarta. Quindi un picciolo delitto per le recidive frequenti potrà ridurre un condannato, atteso la sua età, in uno stato interamente indipendente dalla legge da renderlo violentemente temibile per la pubblica sicurezza. Ciò potrà aver luogo eziandio nelle iterazioni. Ecco ove va a finire il fantasma chimerico della soppressione della pena di morte.

vita umana è certezza, e non eventualità, e se non è presa in considerazione dal legislatore che ha soppressa la pena capitale, lo sarà certamente valutata da' malvagi nella premeditazione e consumazione de' loro delitti (1).

Dal dedotto fin quì, non che da altre luminose pruove, ne ho rilevato, che soppressa la pena di morte mancherebbero le pene in molti casi. Io mi sono lungamente occupato di una tale dimostrazione nell' opera mia, nè mi regge l'animo ripeterla. Avverto però che non ho mai e poi mai detto, ne sognato solamente *che la scure e le catene fossero i soli mezzi valevoli a frastornare da rei proponimenti i malvagi.*

Ho detto però, e ripeto, nella speranza di non fallare: che il supplicio è tale da rimettere le pene nella gradazione: da prevenire, e punire qualunque delitto in qualunque tempo, ed in qualsivoglia stato e condizione delle diverse persone. E che questa pena estrema, terribile ne suoi effetti per la forza della immaginazione, ma minima per la realità del dolore che irroga al delinquente, non si può mai confondere nè divenire lo stesso che qualunque altra pena inferiore. Sono queste brillanti dimostrazioni nell' opera mia da vincere lo più impudente scetticismo. Chi ama conoscere la forza di tali ragionamenti potrà riscontrarli nelle pag. 28, 33, 34, 57, 58.

Ben prevedeva che ne' casi da me finti, ne' quali tolta la pena di morte il carcere a tempo avrebbe potuto equivalere al perpetuo, mi si avrebbe potuto opporre, che tuttociò può aver luogo eziandio conservata la pena capitale; e poichè il mio dotto censore ha formato di ciò oggetto di sue osservazioni, così gli rispondo negli stessi termini de' quali mi sono servito nell' opera mia.

(1) Ho fermato ad anni 100 il massimo della vita umana, onde nulla si avesse potuto ridire a questo riguardo. D' altronde sono conosciute le bizzarrie del filosofo Condorcet su i vaneggiamenti degli uomini sulla durata della loro vita. Ci fermeremo forse a queste bizzarrie per distruggere le sopraespresse dimostrazioni; che anzi il filosofo, e l' uomo del volgo illuminati dall'esperienza, vi diranno in vece, che una metà degli uomini non arriva a 50 anni, che l' altra metà quasi si annienta passando dai 50 ai 70: e che pochi privilegiati superano questa barriera segnata per termine, quasi direi, all' umana esistenza.

Ho formato a me stesso questa obiezione; cioè, conservato l'ultimo supplicio, la equivalenza fra la pena perpetua e temporanea continuerà tuttavia a sussistere? Così il recidivo per la terza volta di ferita intenderà piuttosto a consumare un delitto che porta alla pena dello ergastolo; perciocchè per questo delinquente un aumento di pena temporanea, attesa la sua età, sarebbe eguale alla pena perpetua.

Ho detto risolvendo un tale dubbio: che la teoria delle ristrizioni più o meno severe nella prigionia perpetua o temporanea, dimostrata per insufficiente qualora è soppressa la pena di morte, presenta un grande appoggio qualora è conservata questa pena estrema. Dippiù: che un delinquente nell' urto d'imprevedute contigenze, e nella violenza delle passioni che accompagnano un delitto, gli è quasi sempre impossibile limitarne gli effetti fino ad un certo punto, per commettere un reato minore, ad altri che può arrecargli per pena la morte. Ancora: che nelle recidive, e nella diversa età de' delinquenti talora è difficile conservare un esatta graduazione delle pene minori. Basta dunque che questa graduazione è conservata pe' reati massimi colla pena capitale. È quistione fra due mali scegliere il minore.

Similmente nella pag. 35 avendo detto che la pena perpetua sarebbe mal graduata, applicandola a colui che fosse reo di un solo delitto massimo, ed a quegli che di più reati atroci fosse l'autore, ho soggiunto.

Ma non mi si potrebbe opporre che questo inconveniente ha luogo eziandio nella pena capitale; perciocchè questa pena si applica ed all'autore di più delitti, non che a quegli che ne avesse commesso un solo. Ho risposto, che quando si è fatto morire un delinquente niente altro può fargliesi. Gli estinti escono immantinenti dalla dipendenza de' viventi. In questo caso la mancanza di graduazione è necessaria.

Perchè mai, dice in fine il mio censore, *l' A. non vuole riconoscere come vere pene lo esilio, la interdizione patrimoniale o da pubblici ufficii, l' ammenda?* Sì certo, rispondo io, che queste non si possono dire vere pene ne' casi da me finti. In fatti sarebbe un assurdo veramente mostruoso, che

per mantenere riverente alla legge un condannato a vita pe' delitti futuri che può commettere, in vece della pena di morte, se gli fulminasse lo esilio, la interdizione patrimoniale, o da pubblici ufficii, l'ammenda. E se questo condannato delinque di nuovo, e forse atrocissimamente se gli farà scambiare un carcere duro, con un bando dal Regno. Si aggiugnerà al suo dolore di una pena perpetua, quello di privarlo del sua carica quasi che l'avesse esercitata quantunque condannato alla massima fra le pene. Invincibile argomento è questo che nella specie: le pene in quistione non sono menomamente a calcolarsi.

Altri inconvenienti che accompagnano queste pene sono stati già da me rilevati di sopra, e gli ho esposti nell'opera mia per confutare la minutissima graduazione delle pene temporanee, che si pretenderebbe introdurre per proscrivere la pena di morte.

Fin qui non ho fatto che un reassunto incompleto di quanto si contiene nel primo argomento dell'opera mia, che ha dato oggetto di osservazioni al mio dotto censore. La strettezza di una risposta mi esonera da una maggiore dilucidazione de' punti controversi, non che di sviluppare quanto altro si è da me detto per provare, che soppressa la pena di morte mancherebbe la graduazione alle pene, e sarebbe forza rimanere de' delitti impuniti. E siccome ciò che si è detto dal mio osservatore in contrario, dopo maturo ed iterato esame, l'ho trovato di ben poco valore, così persisto nella mia opinione, retribuendoli le debite lodi per la energia del suo dire, e per le sue rette intenzioni.

Continua il mio dotto censore.

Poche riflessioni saranno bastevoli a dimostrare l'insufficienza del secondo argomento che l'A. addusse in sostegno della pena capitale. Il principio ond' esso move si è che in una società ben ordinata niun reato debba rimanere impunito.

Niuno può contrastare la verità di questo principio, perchè niuno può ignorare i dannosi risultati della impunità ecc.

Ma come avviene che annullata la pena di morte dovrà darsi luogo all' impunità. Se un condannato a vita dice l' A. si rende colpevole di altro reato, non potrà dargliesi altra pena. E questo non solo è colpevole di nuovo reato, ch'esser deve punito, ma è ancora recidivo. E se la recidiva per gli altri accresce immensamente la pena, per lui al contrario non sarà capace di produrre alcuno effetto. Ed il reato, e la recidiva per esso rimarranno impuniti.

Questo ragionamento procede dall' ipotesi già fermata dall' A., che la società non possa mettere i condannati a vita nella impotenza di nuocere. L' ipotesi non può reggere in diritto, e con essa cade ciò che ne dedusse l' A.

V' hanno nell' ordine sociale alcune presunzioni, che tengono luogo di verità, e sempre che nello avvenire vuolsi disporre, debbonsi assumere come norma sicura.

Tali sono le presunzioni, che ciascuno conosca la legge, quella dell' innocenza, e mille altre, senza delle quali la società non potrebbe emettere alcuno ordinamento pel futuro, ne provvedere con regola generale alle occorrenze presenti, perchè multiforme, e varie. Lo stesso magistero penale non è forse tutto presuntivo. Ne perciò le sue fondamenta sono men sode, ne le sue regole men vere.

Chi si avvisa che alla pena di morte debba surrogarsi la deportazione, l' ergastolo presume, e ragionevolmente che la società possa ridurre il malfattore nella impotenza di nuocere, che lo possa di fatti non è a mettersi in dubbio, nè lo allegare fatti in contrario rende men vera la presunzione accennata. Per essi si mostra in vece il difetto di vigilanza, onde emerge ancora necessità di punire, ma non già la necessità naturale, ed è questa sola che dà diritto a punire.

Se poi attalenta all' A. trarre definizione dagli eventi futuri dalle combinazioni possibili, e discorrere su di esse come su di fatto certo; se gli potrà dire: che anche stante la pena di morte rimarrà impunito quel reato commesso da colui contro del quale è stata pronunciata la pena di morte, e non per anche eseguita. Ma il mero possibile non va calcolato dal legislatore, ed i casi che ha supposti l' A, e quel-

lo che noi fingevamo , non possono fare statuire regole generali.

In risposta della vostra dottrina delle presunzioni dico : esservi nel diritto civile due specie di presunzioni , le une dette da'giureconsulti romani *iuris et de iure*, perchè non ammettono veruna pruova in contrario , le altre dette semplicemente *iuris* contro delle quali è ammessa la pruova.

Quantunque non v' ha dubbio , che nel diritto civile esistono talune presunzioni , che tengono luogo di verità ; perchè ogni pruova contraria è proibita ; pure distinti giureconsultisi sono pronunciati contro di esse.

Domat , che Boileau Despréaux chiamava, illustre restauratore della ragione nella giurisprudenza , non volle giammai persuadersi di questa dottrina astratta delle presunzioni. È notevole che nella sua opera sulle leggi civili non ho fatto uso nemmeno una volta di questa dottrina.

L' illustre Cancelliere d'Aguesseau tom. 2 pag. 532 non potendo persuadersi che le presunzioni per loro natura basate sulla verosimiglianza debbano prevalere sulla verità dimostrata , stabilì per invariabile principio: che tutte le presunzioni debbono cedere al lume della verità. Questo distinto giureconsulto non si prevalse della teoria delle presunzioni nella sua eccellente arringa a prò di Bouillerot de Vinantes.

Se le presunzioni dette *iuris et de iure* hanno incontrata tanta resistenza nel diritto civile presso uomini illustri per profonde conoscenze legali. Nel diritto criminale è dimostrato che non vi possono essere presunzioni di tal fatta da tener luogo di verità , e da escludere qualunque pruova contraria.

Ed in fatti la presunzione stà fondata sulla verosimiglianza , *sul plerumque fit*, *sul quod plurimum accidit*. I suoi elementi sono l' analogia. Dunque la presunzione non è una verità , perchè ciò ch'è vero è ben diverso da ciò ch'è verosimile. E per dirla in altri termini : la presunzione ammette il dubbio : la verità dimostrata lo esclude.

Dunque in diritto penale non vi può essere in nessun caso una presunzione di tal forza da escludere la pruova contraria , perchè altrimenti vi sarebbe un caso in cui la verità di-

mostrata sarebbe vinta dalla verosimiglianza di una presunzione. Lo che non può aver luogo nel diritto criminale nel quale tutto debba essere certo e vero per quanto è possibile.

Ed in fatti su semplici presunzioni non si può dire un uomo delinquente, come non si può dire innocente. Voi mi avete citata la presunzione dell' innocenza (1), ch'è forse l'unica ammessa nel diritto criminale: ma è questa una presunzione *iuris et de iure ?* Nò certo; perchè allora un cittadino è detto innocente qualora non consta di aver commesso delitto. Dunque la presunzione della innocenza ammette la pruova contraria del delitto.

Conchiudo col grande D'Aguesseau: che qualora la verosimiglianza che accompagna sempre una presunzione venga confutata da solide ragioni è d'uopo allora rigettare i falsi bar lumi delle presunzioni per attenersi ai soli lumi della verità.

Ciò posto: io ho dimostrato con pruove lampanti, energiche, decisive la impossibilità di ridurre i condannati a vita nella impotenza di nuocere; e voi vorreste distruggere queste mie dimostrazioni con una presunzione. Dunque questa vostra presunzione è di quella detta *iuris et de iure*, perchè in faccia ad essa deve tacere qualunque dimostrazione contraria, ed è forza riceverla tutta intera sia essa una verità, o un errore. Per me questa vostra presunzione la definisco ingenuamente un *aucupium verborum*, col quale cercate fermare uno de' punti principali della quistione, cioè, che la società possa ridurre i malfattori nella impotenza di nuocere, essendo voi ben persuaso, che senza di ciò, la soppressione

(1) Alla presunzione della innocenza voi avete aggiunta l'altra che ciascuno sappia la legge: mi sovvengo a questo proposito di un fatto riferito dallo illustre oratore romano Cicerone: Alcuni marinari prossimi a naufragare fecero voto di sacrificare un vitello alla divinità del luogo ove salvi approdassero. Giunsero a salvamento, e sacrificarono il vitello. Ma la divinità del luogo era Diana, alla quale per legge del paese non potevasi il vitello sacrificare senza commettere un sacrilegio severamente punito. Domando al mio censore se sulla presunzione che ciascuno sappia la legge si avessero potuto a buon diritto punire questi infelici, e buoni marinari? L'immortale Grotio lib. 2 Ch. XX dice: L'ignorance de la loi disculpe intierement, lors qu'elle est invincible.

della pena capitale sarebbe il più fatale e funesto paralogismo per la pubblica sicurezza.

Voi aggiungete *che la società possa di fatto ridurre i condannati a vita nella impotenza di nuocere non è a mettersi in dubbio*; e poichè ciò da voi non si pruova, è ragionevole che io vi dimando con quali mezzi? Forse con quelli sugeriti dal Beccaria? *Cioè mediante i ceppi, le catene, sotto il bastone, in una gabbia di ferro ove il disperato non finisce i suoi mali, ma li comincia.* Forse mercè de' criminali orribili senza colloquio a pane ed acqua? O mediante il tremendo carcere di Servin, del quale ho fatto cenno nell'opera mia alla nota della pag. 90? Che il Cielo allontani sempre da noi questi redivivi Neroni mascherati sotto le sembianze de' Titi, degli Antonini, e de' Trajani.

Se coloro che si vantano per filantropi richiedendo la soppressione della pena capitale, ed ai quali il pubblico ignorante applaude, si fermassero a ponderare attentamente questo punto della disputa gravissima nella sua risoluzione; io sarei sicuro che gli verrebbe meno l'ardire di usurpare questo titolo augusto, riserbato solo a quegli uomini benefici veri amici de' loro simili.

Ma anche ammessa questa umanità neroniana io domando: quale mezzo di fatto avrebbe la società per prevenire la negligenza o frode de' custodi diretta a favorire la evasione de' condannati a vita? Voi dite in questo caso evvi difetto di vigilanza, ed io ne convengo. Ma non per questo i condannati a vita hanno diritto a delinquere impunemente, nè per questo debbono rimanere indipendenti dalla legge.

Se ciò non basta aggiungo: che il nocumento può essere annesso alla vita del delinquente come ha luogo nella infrazione alle leggi sanitarie, ed in altri casi espressi nell'opera mia. Ed allora come ridurre il condannato nella impotenza di nuocere senza dargli la morte? Non resta ad opporre in questi casi che le vostre semplici presunzioni.

Voi conchiudete dicendo; *che il dedotto da me sulla impossibilità di ridurre i condannati a vita nella impotenza di nuocere non prova altro tutto al più che il difetto di vi-*

gilanza, onde emerge ancora le necessità di punire, e non già la necessità naturale, ed è questa sola che dà diritto a punire.

Tizio condannato a dieci anni di carcere evade sia eludendo, sia subornando i custodi, e commette un atroce misfatto. Evvi in questo caso difetto di vigilanza. Dunque non si ha diritto di irrogargli una novella pena, perchè non vi è necessità naturale di punire. Questo caso è identico a quello del condannato a vita che delinque novellamente, e che voi dite non meritare pena; perchè la necessità naturale non indice punirlo a causa del difetto di vigilanza.

Piaccia al cielo allontanare sempre dal foro criminale una massima così pericolosa tendente a favorire una impunità senza limite!

La sicurezza che niuno vorrà recarsi a questa sentenza mi fa astenere confutarla di vantaggio (1).

Voi dite dippiù. *Che anche conservata la pena capitale rimarrà impunito quel reato commesso da colui contro del quale la pena capitale è stata pronunziata ma non ancora eseguita?* Sì certo rispondo io, perchè quando si è fatto morire un delinquente niente altro può farglisi, e si riduce nella impossibilità di nuocere. Per altro pe' rei presenti, attesa la strettezza del tempo, e le grandi precauzioni che si prendono in simili casi, ben di rado può aver luogo questo esempio. E poi se non ostante così favorevoli combinazioni nella pena di morte può aver luogo la impunità, quanto non debba dirsi



(1) Debbo attribuire a mia poca conoscenza delle materie penali il non intendere come la sola necessità naturale dà diritto ad irrogare una pena. E siccome tuttocciò che non è diritto costituisce una via di fatto, ed una violenza, dunque qualunque pena inflitta per necessità politica, o di pubblica sicurezza, dettata dallo incrociamento de' rapporti degli uomini posti in società, costituisce una via di fatto ed una violenza? La filosofia colla sua dialettica sparge in questa scienza delle parole misteriose ed incomprensibili. Che un reo costituito in carcere evade per difetto di vigilanza, e si rende reo di novello delitto, e per questo non si ha diritto d'irrogargli una nuova pena, perchè la necessità naturale non indice punirlo. Questo linguaggio, il ripeto, è per me misterioso, ed incomprensibile.

dippiù nelle pene a vita, nelle quali la impunità è più temibile, perchè un facinoroso inveterato colla prospettiva della impunità è spinto energicamente al delitto; e conservato in vita è sempre nell'attitudine minacciosa di nuocere a' suoi concittadini.

Il dire poi: *che i meri possibili non vanno calcolati dal legislatore penale*, è una massima di una erroneità manifesta. Nel civile ho imparato *quod raro accidit preterunt legislatores*. Ma nel penale ha luogo il contrario. *Quod raro accidit non preterunt legislatores criminum*. Ambedue queste massime sono di eterna verità mi esento dunque dal commentarle.

Il mio dotto censore continua dicendo, *che ancora falsa sembragli la mia opinione*, *cioè*, *che se una nazione abolisse la pena di morte dovrebbero del pari abolirla tutte le altre*, *per non essere scosso lo equilibrio politico. Egli aggiunge che io dichiaro le mie idee nel modo seguente. Suppongasi: che due generali in guerra fra loro, siano reciprocamente fatti prigionieri; l'uno è messo a morte nella nazione ove è conservata questa pena, e l'altro è ritenuto in carcere presso la nazione, in cui non vi è pena capitale. Colla morte del primo la nazione, cui egli apparteneva, ha irreparabilmente perduto l'esperto condottiere delle sue armate, il cui solo nome valeva una vittoria. Ma non così la seconda che può ancora ricuperarlo o coll'evasione con un reclamo, e renderlo così utile alla patria, e fatale al nemico.*

L'A. magnifica la sua sentenza fingendo un altro caso, che si può ravvisare nel surriferito, fatta la necessaria distinzione ne' termini della quale brevemente risponderò.

Se i generali combatterono per la patria loro ingiustamente si dannerebbero a morte dopo che sono stati fatti prigionieri: se contro la propria patria volsero le armi, ed uno è messo a morte, l'altro incarcerato, uguale sarà il risultato di queste due diverse punizioni; perciocchè si deve sopporre che nel paese ove invece della morte è adoperata altra pena, questa per le condizioni del paese produca lo stes-

so *effetto*, che in altro luogo la pena di morte giustamente *inflitta*.

Ma, rispondo, se il generale incarcerato evade, se un reclamo, o riscatto abbia luogo, allora la supposizione della eguaglianza delle pene svanisce, perchè tuttocciò per lo generale dannato a morte non può verificarsi. *Supponendo*, e *presumendo* si arriva facilmente a distruggere qualunque dimostrazione sia dessa logicamente rigorosa, ed esatta. Per me questo parlare di *presunzioni e supposizioni* non arriverà giammai a persuadermi, e mi duole vivamente l'animo dovermi intrattenere a confutarlo.

È pregio poi della mia difesa avvertire, che fra due esempi da me proposti in appoggio della suddetta mia dottrina; il dotto censore ha fatto parola del secondo, omettendo il primo. E siccome questo altro esempio lo credo decisivo per la mia sentenza; così lo riepilogo in grazia de' miei lettori.

Ho detto che tutte le Nazioni sono fra loro uguali ed indipendenti. Lo Impero della Russia, e la Repubblica di S. Marino hanno diritti e doveri reciproci uguali ed indipendenti; quantunque quest' ultima non rappresenta che un punto geografico sulla carta dell' Europa.

Da questa uguaglianza nasce il così detto equilibrio politico, custodito gelosamente dalle nazioni, che consiste per la maggior parte in escludere ogni influenza o dipendenza di una Nazione verso di un' altra. Qualunque disuguaglianza a questo riguardo questo equilibrio o minuisce o distrugge.

La difesa della patria, il più nobile ed il più sacro diritto di ogni paese, richiede più d' ogni altra cosa una perfetta reciprocanza in mezzi di difesa esteriori. Ove dunque provasi che una Nazione, che la pena di morte ha soppressa, si trova meno guardata e difesa di quello che lo è un altra, che questa pena ritiene, sarebbe allora provato che lo equilibrio fra queste due Nazioni in caso di guerra trovasi grandemente violato.

Ed in fatti la Nazione, che la pena di morte ritiene, spedisce un mandatario, o compera un tradimento da un cittadino della Nazione presso della quale questa pena non esiste,

ed in forza di un procedere così vile e criminoso si fa consegnare una piazza, mena in imboscata l'armata, o fa assassinare il Duce sovrano nel momento d'una battaglia decisiva; in questo caso la pena della rilegazione, e dello ergastolo sarà ben poco repressiva ed efficace; perciocchè la speranza di sottrarsi alla pena è stata sempre una spinta efficacissima ad un delitto; più, al misfatto di tradimento per se stesso oltre modo temibile, perchè procurato con tutte le molle della seduzione e del potere.

Or nella finta specie lo infame traditore non solo sperarà campare alla pena mercè un reclamo, riscatto, colla fuga, o occultandosi; ma sarà ancora energicamente spinto a tradire nella speranza di un successo dello inimico ch'egli crede, o che forse debba essere la conseguenza necessaria del suo tradimento; ed allora la libertà perduta *alla peggio* la riavrà dal vile vincitore; che anzi nè riscuoterà il premio, prezzo del suo ignominioso delitto.

Ma nel paese ove la pena di morte è conservata i delitti di tradimento saranno certo più rari; perciocchè un traditore temendo per pena dell'infame delitto la morte, ed in conseguenza nella incertezza di sottrarsi alla pena, e di avere le promesse ricompense, recederà facilmente dal pensiere di tradire. Chi mai avrà la impudenza contrastarmi, che la Nazione, che la pena di morte ritiene, è meglio guardata e difesa da così orribili misfatti, di quello che lo sia un altra, che la pena di morte ha soppressa?

Consultando la Storia di qualunque popolo si trovano esempi senza numero d'infami traditori, che puniti col carcere, o coi ferri non appena cambiato l'ordine delle cose si sono veduti innalzati a posti luminosi, e sfoggiare con insultante sorriso sulla pena irrogatali, e sulla schiavitù della patria.

Io scrivo per gli uomini che pensano, ed i quali ragionano, ed essi valuteranno certo quanta fiducia, queste riflessioni magnificate dal seduttore straniero, non produrranno nell'animo di un traditore. Il vile che la vittoria non compera col prezzo del suo sangue, nè col valore delle sue armi, ma con insidie, o con criminosi maneggi, dirà allo infame tra-

ditore : « tradisci la patria , tenta un colpo di mano , nè temere, la vittoria sarà mia, ed il tuo carcere ove *alla peggio* questa sventura ti colpisce sarà da me scambiato in un « luogo di gioja e di comando (1) ».

Conchiudo citando lo esempio di quasi tutt' i popoli, non esclusi i più illuminati e filantropi , ne'quali simili orrorosi delitti sono stati costantemente, ed invariabilmente puniti colla morte. La ragione di un così uniforme rigore è appunto , perchè altrimenti l' equilibrio politico fra Nazione e Nazione sarebbe grandemente violato.

In ultimo , continua il censore , *l' Autore si volge alle sacre carte e dal più antico e più venerando fra libri tutti toglie il precetto: qui hominis sanguinem fuderit ipsius invicem per hominem sanguis fundatur*.

A ciò risponderà in mia vece un vegliardo del parlamento di Otaiti. Penso che il S. N. Gesù Cristo abbia temperato alcuni precetti dell' antico testamento. Ciò è vero; in fatti ravvisài nella nuova legge molti passi , che vietano di uccidere ; non nè conosco alcuno , che imponga trattare della stessa misura colui ch' è ucciso. Ma perchè fermarci a particolari? Considerate nel suo tutto la nostra novella religione , ed il suo verace intendimento , e vedrete che in ogni occorrenza esso raccomandaci di amare il prossimo ; di non fare altrui male : di essere indulgenti coi colpevoli. Ora continuando a punire di morte l' assassinio , ed arbitrando di una vita che non è nostra egli è anteporre alla vera religione la idolatria. Queste furono le parole del vecchio Pati.

Non mi fido tacere; che un indicibile tristezza mi compresse l'animo; allorchè ebbi presente , che uomini dotti della vecchia Europa vadano accattando autorità da un vegliardo del Mondo novissimo per fermare un punto di dottrina religiosa.

(1) Dirà il mio dotto censore : ne' delitti di tradimento vi stà sempre difetto di vigilanza , e perciò non v' è necessità naturale di punire. Di questa massima pericolosa quanto più se ne fa l'applicazione , tanto meglio se ne conosce la fallacia.

Avrei desiderato però che quel vegliardo invece di fermarsi ad asserire, avesse dimostrata ancora la sua opinione, per altro gravissima, trattandosi niente meno di essere *indulgente coi colpevoli*, e chiamare *idolatra* chiunque sostiene principii diversi.

Per me credo che la sua dottrina non può essere quella della nostra Religione; perchè evidentemente contraria alla retta ragione, e perchè resiste ancora coi precetti della Bibia, e del Vangelo.

Comincio dal codice della ragione, in questo libro il primo fra gli altri tutti che sono sulla terra per se stesso augusto e venerando, leggo a caratteri d'oro: che una legge di favore promulgata in termini generali non può essere intesa restrittivamente. Se dunque la carità evangelica raccomandaci di amare il prossimo, di essere indulgenti coi colpevoli, essendo questo un principio generale, erroneamente si sostiene farlo valere pe' soli condannati alla morte. Il condannato allo ergastolo o ai ferri non ha forse uguale diritto d'invocare in suo soccorso questa cristiana clemenza.

A meglio far conoscere la fallacia di questa eccezione pei soli condannati alla morte, riduco la quistione ad un dilemma perfetto; cioè il nostro Redentore colla sua carità ha voluto derogare alle leggi politiche, e di buon governo, ovvero no?

Se non ha voluto derogarvi in questo caso non è a vedersi se la nostra Religione permetta, o no la pena capitale; ma bensì se questa pena è utile, ed è necessaria in una bene ordinata società. Lo esame religioso in questa ipotesi è sommesso allo esame politico.

Che se poi la carità evangelica ha preteso derogare alle leggi politiche, in questa ipotesi non vi sono eccezioni a farsi, ed è forza conchiudere che in ogni caso è d'uopo essere indulgente coi colpevoli.

Dalla esattezza di questo dilemma deriva; che in ambedue i casi la eccezione di favore pe' soli condannati alla morte risulta mancante di una ragione sufficiente.

Ecco quello che io leggo primieramente nel codice della

ragione, ma in questo libro vi stà scritto ancora : che la natura indice a ciascuno difendersi contro chiunque cerca ingiustamente aggredirlo: diritto sacro, imprescrittibile, ed al quale non si può senza peccato rinunciare. Questa stessa ragione sviluppata per le leggi politiche di ogni ben regolata società rigorosamente esige: che alcun delitto non debba rimanere impunito : che le pene debbono essere graduate, certe, immancabili, essendo la sola ancora di salvezza contro il mare tempestoso delle malvage passioni degli uomini. Che il magistrato debba eseguire rigorosamente la legge, senza che possa in alcun caso accrescerne o minuirne gli effetti. Finalmente che il Sovrano di una Nazione può qualche volta aggraziare un delinquente, ma non deve usare di questo eminente potere, che con circospezione, e riserba.

Dunque la umanità cristiana del vegliardo di Otaiti (dimostrato che non può essere che generale) sarebbe diretta a favorire una impunità senza limite, a rompere ogni freno di prevenzione ai delitti; offrendo al magistrato un mezzo in buona coscienza di violare la legge, ed al Sovrano di guardare incautamente al ben essere de' suoi popoli. Questa dottrina rilasciata, lo dico con plenissima convizione, non può essere quella della nostra religione, perchè evidentemente contraria alla retta ragione; ma sibbene è una dottrina che io chiamo complicità al delitto.

Ed infatti il nostro Redentore colla sua carità volle istruirci, ch'è vituperevole un cristiano che l'animo suo spince all'odio, ed alla vendetta, passioni condannate in tutt'i tempi, e luoghi ove splende qualche lume di civiltà. Ma non volle certo impedire il corso alla giustizia ed alla legge: Ogni dubbio svanisce leggendo la lettera dello Apostolo Paolo a' Romani, ove parlando del potere sovrano è detto. *Nam principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem ex illa.*

Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time, non autem sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram Dei, qui malum agit. *Cap.* XIII.

Passo alla Bibia. Ho detto nell'opera mia che nella Gen. cap. IX stà detto : *qui hominis sanguinem fuderit ipsius invicem per hominem sanguis fundatur*. Ora aggiungo che nel cap. 28 del *levit:* sì legge :

Qui balsphemaverit nomen Domini morte moriatur, lapidibus opprimet eum omnis multitudo.

Qui percusserit et occiderit hominem morte moriatur. Locutusque est Moyses ad filios Istrael, et eduxerunt eum qui balsphemaverit extra castra ac lapididus oppresserunt. Feceruntque filii Istrael sicut praeceperat Dominus Moysi.

Nell'Exod: poi cap. XXII stà scritto. *Si effrigens fur domum, sive suffodens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit: percussor non erit reus sanguinis. Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur.*

Finalmente ne' Nume: cap. XXV. *Iratus Dominus ait ad Moysen. Tolle cunctos principes populi, et suspende eos contra Solem in patibulis, ut avertatur furor meus ab Istrael.* Aggiungo lo incendio di Sodoma, e Gomora coll'esterminio de' suoi abitanti. La morte di Nadab ed Abiu violentemente fulminati. Il sacrifizio comandato ad Abramo del proprio figliuolo Isacco. La morte di tutt' i primogeniti di Egitto. Il miracoloso trucidamento di Oloferne eseguito dalla bella Giuditta ec.

È indisputabile dopo tuttocciò, che nella Bibia non esiste alcun divieto di dar morte ai malfattori. Ma è poi vero che il N. S. Gesù Cristo abbia temperato questi precetti della Vecchia Legge? Per me non conosco alcuno di questi temperamenti, ne può esservi; poichè il Redentore non venne sulla terra *solvere legem, sed adimplere.* Matth. cap. V.

Move questa mala intesa cristiana carità da alcuni testi del Vangelo. *Ego autem dico vobis non resistere malo, sed si quis percusserit in dexteram maxillam prebe illi et alteram. Et qui vult tecum iudicio contendere, et tunicam tuam tollere remite eum et pallium* (1).

(1) Avvertite che qui non si parla delle leggi criminali, nè della pena di morte; ma delle leggi civili e de' diritti che queste producono. Ha voluto forse anche queste Cristo abrogare? *Credut Iudeus Apella !*

Audistis quia dictum est. Dilige proximum tuum, et odio habebis inimicum tuum.

Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, et benefacite iis qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calunniantibus vos. Ut sitis filii patris vestri, qui Solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super iustos, et iniustos (1).

Nella lettera poi di S. Paolo ai Romani è detto cap. VIII. *Non adulterabis, non occides, non furabis ec: dilige proximum tuum sicut te ipsum. Dilectio proximi malum non operatur. Plenitudo ergo legis est dilectio.* Nel. cap. V. ad *Galat*: lo stesso apostolo scrive. *Invidae, Homicida, ebrietutes* ecc. *qui talia agant regnum Dei non consequntur.* (2)

Ecco tutta intera la dottrina evangelica donde trarre si vorrebbe il divieto nelle cristiane società di dar morte ai malfattori. Ma ove stà scritto questo divieto? In essa io altro non trovo che condannata la vendetta, e minacciato di pena il delitto. *Invidae homicida regnum coeli non consequntur.* Come poi supporre temperata la Vecchia Legge se il Redentore disse: *ut sitis filii patris vestri qui solem suum* ecc. *Non veni tollere leggem sed adimplere.*

Questa dottrina evangelica io la traduco per i precetti della legge di natura. *Quod tibi non vis, alteri ne feceris. Quod tibi vis et alteri feceris. Ius suum cuique tribuere.* Legge di natura che ciò non per tanto permette di uccidere lo ingiusto aggressore. Avvertite ancora ch' è il Dio di verità vivente sulla terra che parla, un Dio onnisciente; e non già un uomo da

(1) Mi ricordo essermi stato detto da un buon Giudice Istruttore di Provincia, che recatosi parecchi anni sono da' suoi superiori per esporli la poco esattezza de' suoi subalterni nel disimpegno della giustizia; gli fù risposto, che Iddio fa sorgere il Sole e piove sopra de' buoni, e dei malvagi. Allorchè ciò mi venne raccontato esclamai! Povere società umane ove si abusa così violentemente della Evangelica carità.

(2) Vi sarebbe il fatto della donna adultera, ma questo non mena a conseguenza, poichè Cristo non pronunciò giudizio sopra di lei, ma soltanto disse che non avendola gli altri condannata, così ne anche lui la condannava.

trivi o da sgabelli, quale si vorrebbe che fosse imboccandogli massime così assurde, trattandosi niente meno di prosciogliere ogni vincolo di legge penale e civile.

Ad afforzare la insussistenza di questi pretesi temperamenti dico: che la carità che si attribuisce al Vangelo, era ugualmente prescritta dalla Vecchia Legge; ed in fatti il cap. V di Mattia lo è quasi una traduzione letterale, e con poche variande del cap. XIX del Levitico. Aggiungo che Caino reso fratricida parlando con Dio disse: *omnis enim qui invenerit me, occidet me*? Dio rispose: *nequaquam ita fiat, sed omnis qui occiderit Cain settuplem punietur*. E mi ricordo ancora che li Giudei maltrattati gravemente dagli Alessandrini porgendone le loro lagnanze all'Imperatore dicevano: Signore noi non ci dilettiamo della vendetta contro de' nostri nemici, poichè le sacre carte comandano *hominum miserere*. Non ostante ciò la legge mosaica fulminava la pena di morte, ed in parecchi casi fù eseguita, come ho dimostrato sopra.

Ricordo ancora: che nell'atto di catturare il Redentore, S. Pietro dette mano alla spada per difenderlo, e con essa tagliò un orecchia a Marco servo del Pontefice, al quale rivolto G. Cristo disse *remitte gladium tuum in locum suum, omnis enim qui acceperit gladium, gladio peribunt. An putas, quia non possum rogare patrem meum, et exibebit mihi modo plus quam duodecim legiones Angelorum. Sed sic opertet fieri ut impleantur scripturae*. Matth. cap. XXVI.

Dunque i discepoli di Cristo erano armati; e perchè le armi? E perchè le dodici legioni di Angioli, ove Cristo non avesse dovuto bere il calice della sua passione? Rimetto ciò allo esame del lettore.

Finalmente nell'Apocali: cap. 13 20 stà detto: *qui in captivitatem duxerit in captivitatem vadat, qui in gladio occiderit oportet eum gladio occidi*.

Conchiudo questa discussione, e credo vittoriosamente, citando un autorità in faccia alla quale ogn'altra si annienta, e distrugge, Hugone Grotio, quest'uomo enciclopedico, classico nella scienza e nel pensare, bilangiando le opinioni con-

trarie, coi testi i più precisi della vecchia e nuova legge, e coll' autorità de' Concilii, evangelisti, e dottori sacri, ha dimostrata erronea la pretesa di coloro, che credono nelle cristiane società non potersi dar morte ai malfattori. La sua opinione è stata commendata dal Barbeyrac, dal Puffendorfio, e dallo Heinnecio. Credo che un rozzo Otaitese la debba cedere in autorità ad uomini distintissimi della vecchia Europa. Ved: Hug. Grot. Droi de la Gerr. e de la Paix lib. 1 cap. 4, e lib. 2 cap. 20 Heine. tom. 9 cap. 20 lib. 2.

Meraviglio poi, continua il censore, *nè senza ragione come l' A. che in esordendo aveva proclamato il solenne principio: che il diritto penale non debba ripetersi nè dal patto sociale, nè dalle primitive concessioni, appresso, commendando un passo del Mably crede trovare la giustizia della pena di morte nella concesione del diritto di difesa.*

A chiarezza ripeto il passo del Mably: Dans l'état de nature j'ai droit de mort contre celui qui attente a ma vie, et en entrant en societé j'ai resigné ce droit au magistrats, pourquoi n'en useroit il pas. tom. 9 p. 335.

Ove ho io collocato questo passo del Mably? In una nota ove trattava appunto del diritto di dar morte allo ingiusto aggressore giusto la legge di natura. Questo passo è stato da me commendato? Io non ricordo averlo fatto nell' opera mia.

Ho detto però in essa; che stando la pena capitale nel codice della natura è questa una ragione dippiù per afforzare la legittimità della pena suddetta; Circa poi il *come* ed il *quando* debba farsi uso di questa pena non può risolversi, che coi principii regolatori di ciascuna società. Credo che questo non sia in contraddizione con quello che aveva detto esordendo. Perchè dunque meravigliarvi senza ragione.

Il Censore passa a criticarmi nel diritto di punire di morte lo ingiusto aggressore secondo la legge naturale. Egli dice.

La legge naturale concede all' uomo diritto di difendersi, perchè gl' indice l' obbligo di conservarsi; il diritto dunque alla difesa sussiste, finchè dura il periglio. Che se lo aggressore desiste dall' offesa, o compie il suo reo proponimento, non v' è diritto contro la vita di lui, non v' è legge che

nè giustifica l'uccisione, perchè non vi può esser legge che voglia addoppiato il danno. Il passato non dà diritto a punire, solo ne può fornire l'occasione, come addiviene in società, ma nella vita selvaggia non è nemmeno valevole ad afforzare i motivi, che dal futuro si potrebbero trarre. La morte dello aggressore sarebbe essa l'unico rimedio per la temuta aggressione? Al certo che nò. La fuga la colleganza con altri selvaggi forse riuscirebbe più opportuna.

Mà si argina il delitto punendo il delinquente ove gli uomini assembrati non siano, e spettatori insieme del delitto, e della pena? Ove leggi certe e note non dichiarano i diritti e le obbligazioni di ciascuno, ed ove il magistero penale non sia sommesso ad una regola certa? La pena in tale stato si risguarderebbe come un novello delitto. Niuna pena può dunque irrogarsi nello stato naturale, e molto meno quella di morte.

Credo che in questo esame abbiate scambiati e confusi i principii del diritto civile, con quelli del ius naturale.

Nelle civili società il dolore irrogato al delinquente lo è dato per *modum poenae*. La pena move dalla legge, ed è applicata dal magistrato dopo commesso il delitto per la correzione del malfattore, o per lo esempio degli altri.

La società usa inoltre mezzi preventivi contro chi minaccia, o è nell'attitudine di delinquere. La pena è il primo mezzo potente ed efficace di prevenzione repellente dal delitto. Compie questo ministero preventivo il magistrato della così detta *Pulizia.*

Ma nel ius naturale la cosa cangia interamente: in questo stato, mancando la legge, la forza pubblica, ed i magistrati, non v'è che un sol potere, che tutti gli altri abbraccia e comprende, cioè: *quisque sibi ius dicit gladio*, massima bellamente tradotta dal Filangieri: che ciascuno è vindice, ed è custode de' proprii diritti.

Risulta da ciò che nello stato di natura se lo aggressore soffre un danno, questo lo riceve per *modum belli.* La guerra giusta move dal diritto di difesa, la quale comprende tanto ogni mezzo per allontanare un aggressione presente, quanto

ogni prevenzione per rimuovere un aggressione futura giustamente temuta. *Adversus hostes eterna auctoritas esto*; cioè la difesa naturale è di diritto indefinita, perchè abbraccia tutti quelli mezzi che la società mette in movimento concorde per la sicurezza di tutti, e de' singoli cittadini.

Tizio uomo valido ed armato scorre la campagna, vivendo di rapine ed apportando da per ogni dove la strage, e la morte. Mille vittime hanno mutilate, o sacrificate le sue armi. Uomo astuto ed intraprendente sfugge al pericolo, e non tenta un colpo di mano che occultamente, o con forze preponderanti. Al primo scontro io uccido questo a me noto malfattore, come ucciderei una fiera nemica della specie umana. Se egli riceve la morte non lo è per lo altrui esempio, per *modum poenae*, come avviene in società; ma bensì per lo *ius belli*, per la mia difesa preventiva annessa al *ius gladii*, unica garentia che la legge naturale accorda e concede.

Similmente ne' delitti occulti, ne' quali non v'è flagranza di aggressione, tolta allo aggredito la difesa preventiva, non vi sarebbe alcuna legittima reazione, nè sicurezza. Dunque se uccido chi mi ha propinato un violento veleno, dal quale sono campato per la possanza de' rimedii, ciò pratico, perchè il mio inimico ha manifestato una volontà non equivoca di uccidermi con mezzi occulti, contra de' quali non potrei difendermi nel caso di una recidiva aggressione (1).

Pare che questi principii urtano con un canone di ius naturale, nel quale è detto: che si ha diritto alla vita dello aggressore sol quando è questa l'unica salvezza di se medesimo. Verissimo è questo principio, ma non è a dedursi da esso, che si abbia diritto a reagire sol quando l'arme imbrandita dallo aggressore è per ferire, o nell'atto della stessa flagranza dello aggredimento: quanto mal sicura ed incerta sarebbe la propria sicurezza se ciò fosse vero: basterebbe una preponderanza di forze, un colpo di mano, un veleno, perchè lo aggressore despota degli altrui diritti fosse al coperto da qualunque

(1) Riflettete bene alle parole, ed alla forza di questo ragionamento; precisamente ove dico *delitti occulti*.

reazione, e niente a temere dal proprio delitto. Ricordatevi che nello stato di natura non v'è altra garentia de' proprii diritti, che quella procurata da se medesimo: *quisque sibi ius dicit gladio*. Dunque i mezzi di prevenzione essere debbono amplissimi per supplire ed equiparare tutti quelli, che la società mette in movimento per la sicurezza di ciascuno.

Se quanto ho detto fin quì potrà sembrare alquanto astratto e sottile a fermare il principio, che anche dopo consumata l' aggressione può lo aggredito legittimamente reagire, aggiungo in sostegno di questa sentenza un altro argomento, che credo invincibile.

Io dico: che nella legge di natura tutt' i diritti (*vita*, *alimenti*, *libertà*, o *possesso*) sono ugualmente efficaci e potenti *aequae potens*; perchè per tutti non vi può essere che un uguale diritto di difesa; cioè: *omnia pro defensione sui facienda*, *sine quibus periculum evadere non licet*.

In fatti la parola diritto in legge comprende il libero esercizio di una facoltà, più, l'obbligo imposto agli altri di rispettare questo diritto. Ove dunque avvengono turbative in questo esercizio lo aggredito può rimuoverle con tutt' i mezzi necessarii alla tutela de' suoi diritti; perciocchè negandogli questa indefinita difesa il suo diritto in certi casi non sarebbe nè operativo, nè libero; e l'altrui obbligazione sfornita di una legale sanzione.

Or l' unico potere concesso allo aggredito nell' esercizio dei suoi diritti, l' unica sanzione apposta al violatore della sua obbligazione, si è quella: *omnia pro defensione sui facienda*, *sine quibus periculum evadere non licet*: principio invariabile, donde move ogni giusta difesa in ius naturale.

Certi scrittori han creduto che per la *libertà*, o *dominio*, diritti da essi denominati *secondarii*, lo aggredito non abbia giusta facoltà di reagire fino al punto di uccidere lo aggressore.

Ma ove questa loro pretesa fosse vera sarebbe lo stesso che dichiarare la medesima cosa diritto in un caso, e torto in un altro: e l'altrui obbligazione operativa e sanzionata in certe circostanze, e non operativa, nè sanzionata in altre. Ancora:

concedendomi la legge naturale un diritto, negandomi in qualche caso di esercitarlo liberamente ed indipendentemente con tutti i mezzi che sono in mio potere, ciò sarebbe lo stesso che volere la cosa e non volere i mezzi: stranissima contraddizione.

Conchiudo col dotto Romagnosi § 164 p. 64 che la opinione di cotesti sostenitori de' *diritti secondarii* non può reggere, che distruggendo il principio di uguaglianza, abolendo il diritto di difesa, santificando la ingiuria. O conviene negar tutto, o concedere tutto.

A chiunque questa dottrina potrà sembrare alquanto rigorosa, o inesatta dico: trovarsi la medesima sostenuta da potentissimi pensatori. Vedi Loke gover: civl: cap. 1.° Filangieri scienza della legis. lib. 3 cap. 29. Burlemaque, Barbeyrac, Vattel, Grotio.

Fermato invencibilmente questo principio, sarà facile discernere come il diritto alla vita dello aggressore ingiusto si possa avere anchedopo consumata l'aggressione. Colui al quale è stato rapito violentemente il cibo, le armi, o impedito il godimento della sua libertà, non ha forse legittimo potere di usare di qualunque mezzo per ricuperare i suoi diritti violati, non esclusa la morte dell'usurpatore come mezzo ultimo e sussidiario. Se durevole è l'offesa, dura ancora la difesa; e questa difesa quale era in origine non iscambia dopo il fatto: *omnia pro defensione sui facienda sine quibus periculum evadere non licet.* Qui non si tratta di addoppiare il danno, come si è detto dal censore, ma è quistione dell'usurpatore, che *certat de lucro captando*, e dello aggredito, che *certat de damno vitando.*

Ad esuberanza aggiungo: che la legge di natura da diritto a respingere l'aggressione sol quando è ingiusta: se dunque l'aggressione è giusta non si ha diritto a reagire. Or quali possono essere i casi di una giusta aggressione, se non quando è lo aggredito che reagisce dopo seguito il suo danno.

Conchiudo: che guardata la presente quistione secondo i veri, e ben intesi principii del diritto naturale, si scorge benissimo esservi parecchi casi, ne' quali lo aggredito può uccidere lo aggressore anche dopo aver questi consumata l'ag-

gressione ; e che questo diritto compete ancora agli altri uomini tutti per modo di sicurezza preventiva.

Continua il Censore : *dopo che parve all' A. aver dimostrato la necessità della pena capitale, divisò provarne la evidente utilità, a ciò fu ordinato il § 2 della prima parte del suo libro.*

Io credetti sempre, che nella dimostrazione della giustizia di una pena sia contenuta ancora quella della sua utilità. Ed in vero uno de' requisiti perchè possa dirsi giusta una pena è ch' essa sia utile ecc. la quistione dunque della utilità d' una pena, come io la penso, si confonde con quella della sua necessità.

Non per tanto daremo lode all' autore per avere in questo paragrafo mostrato con sode ragioni ciò che alcuni osano ancora mettere in dubbio, cioè: che la pena di morte sia realmente repressiva ed efficace.

Se la partizione dell' opera mia è poco esatta, giusto il vostro pensare, anche in questa ipotesi, essa sarebbe abbastanza giustificata per averla attinta da tutti quegli scrittori distinti che si sono pronunciati contro la pena di morte ; perciocchè nelle dispute letterarie confutare gli avversarii sulle orme stesse da loro tracciate è stato mai sempre il più sicuro trionfo dell' arte polemica.

E per incominciare dal capo scuola Beccaria, nostro dotto maestro, al capo 28 egli dice: *se dimostrerò, che la pena di morte non nè utile nè necessaria avrò vinta la causa della umanità.* E dopo aver parlato lungamente, che la pena di morte non è necessaria ; passando a dimostrarne la inutilità aggiunge : *non è utile la pena di morte per lo esempio di atrocità che dà agli uomini.* Ed in appresso egli dice : *se è importante che gli uomini veggono spesso il potere delle leggi, le pene di morte non deggiono essere molto distanti fra loro. Dunque perchè questo supplicio sia utile bisogna che non faccia sugli uomini tutta quella impressione che far dovrebbe; cioè che sia utile e non utile nel tempo medesimo.*

Voltaire commentando Beccaria al § X sulla pena di morte dice : *che i castighi inventati per la società debbono essere*

utili alla medesima. È evidente che 20 ladri forti e vigorosi condannati ai lavori pubblici a vita servono lo Stato, e che la pena di morte non fa utile che al boja il quale è pagato ecc. E nel parag. 2 aggiunge l'*umano autore de' delitti è delle pene ha troppo ragione a lamentarsi che il supplicio alcune volte sia superiore al delitto, e troppo spesso pernicioso allo Stato, quando dovrebbe essergli giovevole.*

Guglielmo Rosce altro zelante partegiano della soppressione della pena di morte dice egualmente alla pag. 38. *Ma se de' legislatori e scrittori sommi si sono trovati in gravi dubbj quanto al diritto ed alla utilità della pena capitale* ec.

Se così decisive autorità di scrittori distintissimi nella ragione penale non bastano a convincervi di avermi inesattamense rampognato sulla partizione dell'opera mia, io spero persuadervi per la via del ragionamento.

Per me credo: doversi distinguere la necessità della utilità di una pena in questo senso però: che una pena non può dirsi necessaria se non quando è dimostrata utile; ed al contrario non si può dire utile se non quando è dimostrata necessaria. È vero che generalmente parlando l' una cosa include l'altra; perchè queste sono voci correlative; ma non è men vero, che bisogna provare ambedue questi estremi per giudicare adequatamente, ed irresistibilmente di una pena.

Dal generale discendendo al particolare aggiungo: che la utilità della pena di morte consiste per la maggior parte in deffinire, se questa pena sia realmente *repressiva ed efficace,* quello che voi avete detto: *alcuni osare ancora mettere in dubbio* Se dunque alcuni osano ancora ciò mettere in dubbio è stato ben fatto fermarvisi oppositamente in un §: a parte,

Se ho meritato le vostre lodi per questa dimostrazione, io, vi retribuisco i sentimenti della mia riconoscenza e della mia stima.

Sulla confutazione da me fatta al §: 28 del Beccaria voi la discorrote così.

Non istimo necessario dare particolareggiata contezza di questa confutazione essendo abbastanza noti e gli argomenti di Beccaria e quanto possa dirsi in contrario.

Essa è ricca di molte ingegnose osservazioni, sebbene non giungono sempre a dileguare la forza delle ragioni avverse. Sarebbe stato però nostro desiderio che l' A. avesse risguardato il ragionamento di Beccaria come una conseguenza de' suoi principii, e che invece d' intrattenersi tanto sulle parole di lui, avesse questi oppugnati.

Se i principii di Beccaria sul diritto di punire son falsi reggeranno gli argomenti, che da essi procedono?

Tolga Iddio che le mie parole suonino men riverenti che le inspira la mente. L' alloro che verdeggia sulla tomba di Beccaria è sacro all' Italia non che al genere umano, nè alcuno oserebbe di sfrondarlo senza che il cuore non nè rinnegasse il voto.

Allo sguardo di quel grande la verità non poteva nascondersi interamente, e dopo che ebbe vagheggiato un sofisma favorito la intravvide e scrisse: Io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero e l' unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti (1).

Chi dunque si fa forte sul opinione di Beccaria per negare alla società il diritto di punire colla morte, e chi si arma per contraddire Beccaria, si faccia prima a ponderare accuratamente le espressioni riferite, e son sicuro che gli verrà tosto meno lo ardire.

Brevi risposte a quanto si dice svariatamente da voi su questa confutazione.

Voi dite: *che la mia confutazione è ricca di molte ingegnose osservazioni, quantunque non sempre giungano a dileguare la forza delle ragioni avverse.*

Fin qui pare che convenite, che il maggior numero delle ragioni del Beccaria sono state dalle mie ingegnose osservazioni



(1) Avete detto nella nota: che su queste parole del Beccaria io non ho fatto alcuna osservazione, e ch' era pur troppo necessaria? Rispondo che non v' è forse pagina della mia opera nella quale non vi stà qualche dimostrazione tendente a stabilire che la pena di morte in certi casi è l' unico freno per distogliere gli altri dal commetttere delitti.

vittoriosamente confutate, e distrutte. Credo che in buona gramatica il vostro parlare non potesse essere inteso altrimenti.

Come dunque avete detto in seguito: *che sarebbe stato vostro desiderio che io avessi risguardato il ragionamento di Beccaria come una conseguenza de' suoi principii, e che invece d'intrattenermi tanto sulle parole di lui, avessi invece questi oppugnati.*

Ancora: come intendersi il vostro dire: *se i principj del Beccaria sul diritto di punire son falsi, reggeranno gli argomenti, che da essi procedono*, e che avete segnato con un punto interrogativo?

Dopo tuttocciò io vi domando: i principii o ragioni del Beccaria sono veri, o falsi? Li ho io combattuti ed oppugnati vittoriosamente.

Per me non intendo questo vostro parlare, e finchè non vi spiegherete più apertamente, io non mi sento nella capacità di rispondere.

In quanto poi al nome di Beccaria, che voi dite, essere sacro all' Italia, ed al genere umano, rispondo: che io non ho mai osato, ne sognato solamente di ciò mettere in dubbio. Ho rispettato, e rispetterò sempre questo ardito italiano che stette imperturbabile alla riforma della legislazione penale; e che forse il primo, in tempi difficilissimi, ebbe il coraggio di muovere contro l' idolo di sangue che la barbarie del suo secolo aveva eretto alla venerazione de' popoli.

Ma non è certo muover guerra alla fama di un distinto scrittore imputandolo di qualche errore, dal che non vanno esenti gli ingegni i più sublimi, perchè sono uomini (1). Io non ho

(1) La imperfezione e la debolezza della mente umana è tale, che gli scritti de' più grandi uomini non vanno estinti dall' errore, più allorchè alcuni principii favoriti invincibile barriera oppongono sulla strada che conduce alla verità. Renato des Cartes detto comunemente Cartesio, insigne filosofo francese, dopo 25 anni di studio profondo sulla filosofia, e dopo averla arricchita di tante brillanti verità fino a suoi tempi ignote; ebbe lo ardimento improvvisare: *che gli animali bruti sono puri automi, e che le grida di un cane battuto sono reazione della macchina corporea di questo animale contro l' azione del bastone che lo percuote*; Nè valsero ragioni a persuaderlo da un errore così grossolono in cui era caduto, e nel quale persistette senza mai volersi ritrattare.

inteso con ciò sfrondare l'alloro che verdeggia sulla tomba del Beccaria.

La quistione dunque a decidersi è sempre la stessa, cioè Beccaria mio dotto maestro nel § 28 ha sostenuta la verità o l'errore?

Per me ho creduto trovare in questo §: un errore quanto grossolano, per altrettanto funesto; ed ho creduto mio sacro dovere confutarlo, perciocchè incumbe a chiunque distruggere false massime che si cercano introdurre nel diritto; più allorchè sostenute da valentuomini minacciano un contagio universale imponendo sulle masse degli ignoranti sempre facili a giurare sull'autorità.

Ho adempiuto a questo nobile impegno, ed il nome illustre e venerando del Beccaria anzi che farmi venire meno lo ardire mi ha dato forza e coraggio per durare nella bell'opera. Ho ragionato la mia confutazione, ed il pubblico dotto ed imparziale ha già giudicato chi fra noi due ha tradito la verità.

Meraviglio poi, nè senza ragione, come avendo emesso il vostro voto sulla pena di morte quasi poco, o niente diverso dal mio, come poi Beccaria che ha sostenuto una contraria sentenza viene tanto da voi magnificato e lodato; e tuttocciò da voi si dice sul citato §: 28 di questo stimabile scrittore; perciocchè è desso che forma oggetto della presente disputa. Dunque l'autorità di questo scrittore ha tanta forza in voi che osate lodarlo, ed imporre silenzio agli altri, fin quando confessate avere costui sostenuto un errore.

Per me professo principii ben diversi dai vostri, cioè: che il coraggio di muovere guerra ad un errore offre sempre un bello esempio da seguire. Confutare le sentenze di uomini accreditati; e mostrarle false, produce se non altro indirettamente un progresso nella ragione umana, mettendola in una salutare diffidenza di quelle opinioni cui la moltitudine suole constantemente riportarsi ne'suoi giudizii.

Voi chiudete, lo esame dell'opera mia dicendo: *È vero che la società ha il diritto irrogare la pena di morte s'ella sia l'unico freno valevole ad arrestare i delitti futuri, che possono infestarla. Perciocchè se alla società compete essenzial-*

mente il diritto di conservarsi e di difendersi, ha ella specialmente diritto su tutt' i mezzi che si richieggono per la sua conservazione , e per la sua difesa. Altrimenti se per un caso la pena di morte fosse necessaria alla conservazione, ed alla difesa della società, ed ella non avesse il diritto d'infligerla, vi sarebbe ancora un caso in cui la società non avrebbe il diritto di conservarsi e difendersi. Ma per contrario se la società non incontra mai questo caso in cui la pena di morte è necessaria , non avrà mai diritto a punire colla pena di morte , perchè una pena è giusta solo quando è necessaria.

Alla dimanda dunque ; se la società abbia diritto a punire colla morte , non può darsi una risposta assoluta ed universale. É questa una quistione che va risoluta per le condizioni sociali; è una quistione , lo dirò colle espressioni del venerando professore Marzucchi , di opportunità sociale?

Non per tanto molti filantropi di chiarissimo nome vorrebbero totalmente abolita la pena di morte. E questo un desiderio che anch' io , benchè l'ultimo fra tutti divido con loro, ma mentre il mio cuore proferisce questo voto, la mia mente si slancia a vagheggiare quel tempo in cui a buon diritto si possa abolire. Giungerà questo tempo .... Noi lo speriamo.

La opinione del Marzucchi da voi commendata io la credo ripugnante colla ragione.

Egli crede : *che la quistione della pena di morte sia una quistione di opportunità sociale.*

Questo parere del venerando professore non arriva a persuadermi. In fatti supposto un popolo della più esquisita morale e civiltà, caso al certo senza esempio nella storia delle nazioni , questo non potrà fare di meno guardare gelosamente alla pubblica salute, e ciò mercè la pena di morte contro gl' infrantori delle leggi sanitarie. E siccome non vi potrà essere paese del Globo da non temere un contagio , così non vi potrà essere paese del Mondo nel quale la pena di morte possa a buon diritto abolirsi interamente.

Altri simili casi ugualmente decisivi e potenti potrei addurre

contro la opinione del Marzucchi; ma mi basta avervene indicato un solo invincibile, essendo sicuro che la vostra buona fede, ed indisputabile dottrina saranno pronte a convincervi.

Voi fate voti perchè arrivi quel tempo desiderato in cui la pena di morte possa a buon diritto sopprimersi, e quantunque io dividessi con voi questo sentimento, pure credo che questo tempo non arriverà giammai.

Per ora fo voti, ed ho consacrato le mie veglie, perchè questa pena venga conservata, con quelle ristrinzioni però e modificazioni da me indicate e prescritte nell' opera mia.

Ben so questo mio voto avere incontrata una invincibile resistenza nella pubblica opinione, e con ispecialità nel volgo degl' ignoranti: Ma i pochi savii che sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno eco nell' intimo del loro cuore. Una fiammella di speranza mi arride....Io ne sono sicurissimo.

FINE.